

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 10.5.2019

INFORMATIVA MENSILE N. 5/2019

NOVITA' APRILE 2019

INDICE

APRILE 2019: NOVITA'

1	Riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF - Chiarimenti.....	pag. 2
2	Trasmissione telematica dei corrispettivi - Invio dei dati tramite procedura web.....	pag. 2
3	Fatturazione elettronica - Soppressione della procedura di invio delle deleghe tramite PEC	pag. 4
4	Servizio di consultazione delle fatture elettroniche - Attivazione delle funzionalità di adesione - Rinvio al 31.5.2019.....	pag. 5
5	Prestazioni di chirurgia e medicina estetica - Cessione di prodotti estetici - Divieto di emissione di fattura elettronica mediante SDI	pag. 6
6	Sostituzione d'imposta - Ritenuta operata ma non versata - Responsabilità esclusiva del sostituto d'imposta	pag. 7
7	Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 - Chiarimenti	pag. 8
8	Detrazione d'imposta per gli interventi di recupero edilizio e per il "bonus mobili" - Omessa comunicazione all'ENEA.....	pag. 9
9	Prova delle cessioni intracomunitarie - Chiarimenti.....	pag. 10
10	Esportazioni - Fattura elettronica ed "esterometro" - Chiarimenti.....	pag. 11
	MAGGIO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....	pag. 19

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

APRILE 2019: NOVITA'

1	RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF - CHIARIMENTI
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 chiarisce la nuova disciplina sul riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF, introdotta dalla legge di bilancio 2019.</p> <p>A decorrere dal 2018, infatti, le perdite derivanti dall'esercizio d'impresa, in forma individuale o associata, in contabilità semplificata e ordinaria, sono scomutate dal reddito d'impresa e, per l'eccedenza, dal reddito d'impresa dei periodi successivi, nel limite dell'80% di quest'ultimo, senza limitazioni temporali.</p>
1.1	SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA <p>In relazione alle imprese in contabilità ordinaria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, pur in assenza di un regime transitorio, le nuove regole di riporto si applicano anche alle perdite residue maturate nei periodi 2013-2017.</p>
1.2	SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA <p>Limitatamente alle imprese minori in contabilità semplificata, sono previste disposizioni transitorie per le perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019 il cui riporto avviene entro percentuali di reddito inferiori all'80%. Al riguardo, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none">• le perdite residue del 2017, non compensate nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, possono essere comunque utilizzate negli esercizi successivi, senza limiti di tempo e nella misura ordinaria dell'80%;• le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all'utilizzo delle perdite prodotte in contabilità semplificata negli anni 2017, 2018 e 2019 si applicano anche se l'impresa abbia successivamente adottato la contabilità ordinaria.
1.3	SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO <p>Le perdite prodotte prima dell'accesso al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) sono computate in diminuzione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR. Alla luce della nuova disciplina sul riporto:</p> <ul style="list-style-type: none">• le perdite realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria sono utilizzabili durante il regime forfetario esclusivamente in riduzione del reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80% dei redditi d'impresa del periodo;• le perdite realizzate nei periodi di applicazione della contabilità semplificata possono essere oggetto di riporto, anche nel rispetto del regime transitorio, a condizione che siano maturate a partire dal periodo d'imposta 2017.
2	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - INVIO DEI DATI TRAMITE PROCEDURA WEB
	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297 ha modificato le disposizioni attuative e le regole tecniche in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, al fine di adeguarle al nuovo quadro normativo definito dall'art. 17 del DL 119/2018.</p> <p>Tale decreto, infatti, ha previsto il superamento del previgente regime opzionale e la conseguente introduzione di un nuovo regime obbligatorio di invio dei dati per la generalità dei commercianti al minuto.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

2.1	QUADRO NORMATIVO La generalità dei soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto saranno tenuti a memorizzare in via elettronica e a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'obbligo entra in vigore: <ul style="list-style-type: none">dall'1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;dall'1.1.2020, per gli altri commercianti al minuto. Le ipotesi di esonero saranno definite con decreti ministeriali di prossima emanazione. Stante il nuovo quadro normativo, il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297 ha aggiornato le regole di memorizzazione e di trasmissione dei dati definite dal provv. 28.10.2016 n. 182017 ai fini del previgente regime opzionale. In particolare, con il nuovo provvedimento: <ul style="list-style-type: none">è stato previsto un nuovo strumento per adempiere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati;sono state definite le modalità per conferire (o revocare) la delega alla consultazione delle informazioni inviate all'Agenzia delle Entrate.
2.2	NUOVA PROCEDURA WEB PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI Inizialmente, il provv. 28.10.2016 n. 182017 prevedeva che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potesse essere effettuata soltanto mediante i c.d. "Registratori Telematici", ovvero mediante registratori di cassa adattati alle nuove funzioni. Con il provv. 18.4.2019 n. 99297, viene stabilito che i medesimi adempimenti potranno essere effettuati mediante una procedura <i>web</i> gratuita che verrà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate e che sarà utilizzabile anche tramite dispositivi mobili (es. <i>tablet</i>). La stessa procedura consentirà anche l'emissione del c.d. "documento commerciale" definito dal DM 7.12.2016. Infatti, anche se gli esercenti soggetti all'obbligo di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 non sono tenuti a emettere scontrino o ricevuta fiscale, devono certificare le operazioni mediante il nuovo documento.
2.3	MODALITÀ DI DELEGA ALLA CONSULTAZIONE DEI DATI Il provv. 28.10.2016 n. 182017 stabilisce che le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione dei soggetti titolari dei registratori telematici, ovvero di soggetti da questi delegati, all'interno di un'apposita area riservata sul sito <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate, e costituiscono il libretto di dotazione informatico del registratore. Con il provv. 18.4.2019 n. 99297 viene specificato che gli esercenti possono conferire la delega alla consultazione dei dati soltanto agli intermediari di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, e che il conferimento e la revoca della delega devono avvenire secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241.
2.4	SOGGETTI "MULTICASSA" Il provv. 18.4.2019 n. 99297 ha aggiornato anche le specifiche tecniche per la memorizzazione e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi. In base alle nuove specifiche, i soggetti che operano mediante almeno tre punti cassa per singolo punto vendita e che si avvalgono della facoltà di trasmettere i dati mediante un unico Registratore telematico o "Server-RT", per ottenere la certificazione di conformità dei processi amministrativi e contabili prevista dalle medesime specifiche

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	tecniche, possono rivolgersi a qualsiasi soggetto regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali, non essendo più obbligatorio rivolgersi a una società di revisione.
3	FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOPPRESSIONE DELLA PROCEDURA DI INVIO DELLE DELEGHE TRAMITE PEC
	Con il provv. 17.4.2019 n. 96618, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la soppressione, a decorrere dal 31.5.2019, della facoltà di invio mediante posta elettronica certificata dei moduli di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
3.1	PERIODO TRANSITORIO Considerata l'estensione, dall'1.1.2019, dell'ambito dei soggetti interessati dal processo di fatturazione elettronica, e l'ingente volume di fatture che sarebbero transitate tramite il Sistema di Interscambio, Agenzia delle Entrate, con il provv. 5.11.2018 n. 291241 (successivamente modificato dal provv. 21.12.2018 n. 524526), aveva previsto che gli intermediari potessero inviare, con modalità "massiva" o "puntuale", i "dati essenziali" contenuti nelle deleghe loro conferite, in modo che, dopo il controllo di alcuni elementi di riscontro che l'intermediario stesso è tenuto a indicare a garanzia dell'effettivo conferimento della delega, ne fosse consentita l'attivazione. Al fine di permettere agli intermediari di poter adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe, il provv. 5.11.2018 n. 291241 aveva previsto che, per un periodo transitorio, i soggetti ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante potessero inviare, mediante posta elettronica certificata, un <i>file</i> , firmato digitalmente, contenente: <ul style="list-style-type: none">• le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti (insieme ai relativi documenti di identità);• un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite;• la dichiarazione sostitutiva (<i>ex art. 46 del DPR 445/2000</i>) con la quale attestare il ricevimento di specifica procura alla presentazione dei moduli per il conferimento/revoca delle deleghe, la rispondenza di quanto riportato nel <i>file</i> con quanto indicato nei moduli e l'impegno a conservare detti moduli per 10 anni dalla data di sottoscrizione. Nonostante venisse concessa tale facoltà, l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 20.12.2018, aveva tuttavia suggerito agli intermediari di scegliere la procedura di invio telematico, "massivo" o "puntuale", dei dati per attivare le deleghe, considerato che, in tal modo, esse avrebbero avuto efficacia entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre l'invio tramite PEC avrebbe comportato un tempo di elaborazione superiore (5 giorni lavorativi).
3.2	ABOLIZIONE DELLA PROCEDURA DI INVIO TRAMITE PEC Dal momento che viene ritenuta superata la fase di avvio del procedimento di fatturazione elettronica, con il provv. 17.4.2019 n. 96618, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione, dal 31.5.2019, della procedura, provvisoria, di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata.
3.3	MODALITÀ DI INVIO DELLE DELEGHE La presentazione del modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica può essere effettuata secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">• presentazione, diretta o per il tramite del soggetto cui deve essere conferita apposita procura speciale, presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<ul style="list-style-type: none">• utilizzo delle funzionalità rese disponibili nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi";• consegna all'intermediario delegato, che provvede ad inviare all'Agenzia delle Entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite. <p>La trasmissione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso di richieste di conferimento della delega;• entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, nell'ipotesi di richieste di revoca di deleghe già conferite. <p>Restano, quindi, attive le modalità ordinarie, "massiva" o "puntuale", di trasmissione dei modelli di conferimento o revoca della delega, per le quali, come sottolineato nella FAQ n. 7, pubblicata il 27.11.2018, occorre seguire la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none">• acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante, con specifica indicazione dei servizi delegati;• invio, "massivo" o "puntuale", dei dati per l'attivazione della delega con indicazione dei dati di cui al punto 6.1 del provv. 5.11.2018 n. 291241 (servizi oggetto della delega, data di scadenza, ecc.), nonché degli elementi di riscontro a garanzia dell'effettivo conferimento della stessa delega all'intermediario, reperibili all'interno della dichiarazione IVA presentata dal delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento (volume d'affari, imposta dovuta e imposta a credito);• conservazione dei moduli e dei documenti di identità dei deleganti;• istituzione di un registro cronologico contenente numero e data della delega, codice fiscale del delegante ed estremi del suo documento di identità.
4	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI ADESIONE - RINVIO AL 31.5.2019
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2019 n. 107524 è stata rinviata dal 3.5.2019 al 31.5.2019 l'attivazione delle funzionalità per l'adesione al nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Di conseguenza, è stato posticipato al 2.9.2019 il termine previsto per l'adesione al servizio medesimo.
4.1	CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE L'Agenzia delle Entrate ha previsto la messa a disposizione di un servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate sul Sistema di Interscambio (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757), attivabile previa adesione dei soggetti interessati. Il requisito dell'adesione al servizio è stato introdotto con il provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, in recepimento dei rilievi del Garante della <i>privacy</i> circa le criticità connesse al trattamento dei dati personali contenuti nelle fatture elettroniche. I soggetti interessati, dunque, potranno aderire al servizio di consultazione mediante un'apposita funzionalità che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, i soggetti passivi IVA potranno avvalersi anche degli intermediari, purché appositamente delegati (provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526).
4.2	DIFFERIMENTO DELL'ADESIONE AL SERVIZIO In base a quanto inizialmente stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, le funzionalità per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovevano essere messe a disposizione a decorrere dal 3.5.2019.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<p>Tuttavia, il provv. 29.4.2019 n. 107524 ha posticipato il suddetto termine al 31.5.2019. Pertanto, i soggetti passivi IVA che intendono aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovranno attendere sino al 31.5.2019.</p>
4.3	<p>TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO</p> <p>Conseguentemente al rinvio del termine di attivazione delle funzionalità di adesione al servizio, il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2019 n. 107524 ha disposto anche il differimento al 2.9.2019 del termine per effettuare l'adesione.</p>
4.4	<p>EFFETTI DELL'ADESIONE</p> <p>È opportuno rammentare che, in presenza dell'adesione al servizio di consultazione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• memorizzerà i dati dei <i>file</i> delle fatture elettroniche;• li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.
4.5	<p>EFFETTI DELLA MANCATA ADESIONE</p> <p>In mancanza dell'adesione al servizio di almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l'Agenzia delle Entrate, una volta recapitata la fattura al destinatario, cancellerà i dati delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti individuati dall'Allegato B al provv. 30.4.2018 n. 89757 (anch'esso aggiornato dal provv. 29.4.2019 n. 107524).</p> <p>Si tratta dei dati di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (esclusi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle operazioni) e alle altre disposizioni tributarie, nonché dei dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica.</p> <p>Occorre, tuttavia, distinguere il caso in cui il cessionario o committente sia un privato consumatore. In tale ipotesi, la mancata adesione al servizio di consultazione implica che non verrà reso disponibile alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.</p>
4.6	<p>PERIODO TRANSITORIO</p> <p>Fino alla data di disponibilità delle funzionalità di adesione (31.5.2019) e per il periodo previsto per effettuare l'adesione stessa (vale a dire tra il 31.5.2019 e il 2.9.2019), l'Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione dei <i>file</i> delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione ai soggetti passivi IVA (cedente/prestatore, cessionario/committente) e agli intermediari da questi delegati.</p> <p>La mancata adesione al servizio di consultazione comporterà la cancellazione dei <i>file</i> memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per l'adesione.</p>
5	<p>PRESTAZIONI DI CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA - CESSIONE DI PRODOTTI ESTETICI - DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA MEDIANTE SDI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.4.2019 n. 103, ha ribadito alcuni recenti chiarimenti sul tema della fatturazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie (cfr., ad esempio, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78), confermando le ipotesi di divieto di emissione del documento in formato elettronico.</p>
5.1	<p>PRESTAZIONI DI MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA</p> <p>Le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti di persone fisiche non devono essere documentate tramite fattura elettronica inviata mediante il Sistema di Interscambio (SdI); non rileva, a tal fine, il fatto che i relativi oneri siano, in talune ipotesi, detraibili.</p> <p>Il disposto secondo cui, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica mediante il</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<p>Sistema di Interscambio, “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare” al suddetto Sistema Tessera sanitaria (art. 10-bis del DL 119/2018) fa riferimento all'astratto invio dei dati, prescindendo, quindi, dall'eventuale opposizione al medesimo.</p> <p>L'ambito applicativo del divieto di emissione di fattura elettronica è stato ampliato per effetto dell'art. 9-bis del DL 135/2018, in forza del quale le disposizioni di cui al precedente art. 10-bis del DL 119/2018 devono applicarsi anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p> <p>Considerato il quadro normativo esistente, le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica, da chiunque effettuate (persone fisiche o società), non devono, quindi, essere mai documentate da fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio se rese nei confronti di persone fisiche.</p> <p>Sono, invece, oggetto di fattura elettronica le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (si pensi al caso degli ambulatori), salvo che ricorrano le condizioni di esonero previste per il cedente o prestatore dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui lo stesso cedente o prestatore abbia aderito al c.d. regime forfetario.</p>
5.2	<p>CESSIONE DI PRODOTTI ESTETICI</p> <p>Le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici seguono le regole ordinarie di fatturazione (emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio), a meno che la spesa non debba essere comunicata al Sistema Tessera sanitaria, come, ad esempio, nei casi previsti dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7 (es. parrucca “volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia”).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello 103/2019, ha chiarito che resta fermo il principio secondo cui gli obblighi di fatturazione elettronica non hanno apportato modifiche alle disposizioni “che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni”. I soggetti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 possono, dunque, ancora rilasciare ricevuta o scontrino fiscale con riferimento alle cessioni di beni in locali aperti al pubblico.</p>
6	<p>SOSTITUZIONE D'IMPOSTA - RITENUTA OPERATA MA NON VERSATA - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA</p>
	<p>Con la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12.4.2019 n. 10378, è stato affermato il principio secondo cui la solidarietà del sostituto, in tema di sostituzione a titolo di acconto, non opera se il sostituto d'imposta ha operato la ritenuta ma poi non l'ha corrisposta all'Erario, in quanto la solidarietà è possibile solo nel caso in cui la ritenuta non sia stata effettuata.</p> <p>I giudici, inoltre, hanno chiarito che la sostituzione d'imposta e la solidarietà tributaria sono istituti concettualmente distinti: l'obbligo inerente alla effettuazione e al successivo versamento della ritenuta è proprio del sostituto d'imposta, che esercita la rivalsa nei confronti del sostituto.</p>
6.1	<p>CASO DI SPECIE</p> <p>Nel caso analizzato, il sostituto d'imposta operava le ritenute sul corrispettivo erogato, le quali però non venivano versate. Il sostituto, avendo incassato il corrispettivo al netto delle ritenute, scomputava le medesime nella dichiarazione presentata. A seguito di controllo formale il sostituto riceveva la cartella di pagamento per la riscossione delle ritenute, in quanto veniva considerato solidalmente responsabile con il sostituto d'imposta per l'omesso versamento delle medesime.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<p>L'ufficio riteneva applicabile l'art. 35 del DPR 602/73, in base al quale, <i>"quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido"</i>.</p>
6.2	<p>PRECEDENTE CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE</p> <p>Con la sentenza in esame, pronunciata a Sezioni Unite, può dirsi superato il precedente contrasto giurisprudenziale. Infatti, parte della giurisprudenza riconosceva la solidarietà tra sostituto e sostituito, sostenendo che sostituto e sostituito sono obbligati solidali sin dall'origine del rapporto fiscale, con la conseguenza che il sostituito è considerato responsabile anche se il sostituto d'imposta opera ma non versa la ritenuta (Cass. 16.6.2006 n. 14033).</p> <p>In base all'opposto orientamento (cfr. Cass. 23.11.99 n. 12991), invece, il sostituto d'imposta è il "protagonista del fatto imponibile" e la fase di accertamento deve svolgersi solo nei suoi confronti, secondo quanto disposto dall'art. 64 del DPR 600/73, in base al quale <i>"chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta"</i>.</p>
7	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 10.4.2019 n. 8 (§ 3.1), di commento alle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla L. 145/2018 al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p>
7.1	<p>OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CONTABILE</p> <p>Con particolare riferimento ai nuovi obblighi documentali, che impattano già con riferimento al credito maturato in relazione al periodo d'imposta 2018, viene precisato che le nuove disposizioni relative all'obbligo di certificazione della documentazione contabile riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutte le spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio, sia del periodo agevolato sia dei periodi di media;• tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche le imprese di grandi dimensioni (in precedenza l'obbligo era previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti). <p>Quanto alla circostanza che la fruizione del credito d'imposta è ora subordinata all'avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese, viene chiarito che l'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione.</p>
7.2	<p>RELAZIONE TECNICA</p> <p>Con riferimento all'onere, da parte dell'impresa, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate precisa che dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<ul style="list-style-type: none">• l'individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo;• gli elementi rilevanti per la valutazione della "novità" dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti a essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di <i>routine</i> o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa (quali, ad esempio, la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa), escluse in via di massima dalle attività ammissibili, a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual caso, comunque, sarebbero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa.
7.3	NUOVA MODALITÀ DI CALCOLO La legge di bilancio 2019 ha previsto l'introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante. Tale nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), non essendo necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili (come invece era stato previsto in passato). In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.
7.4	INNOVAZIONE DI PROCESSO - ESCLUSIONE Con riferimento all'ambito oggettivo dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.4.2019 n. 40, ha chiarito che le attività relative allo sviluppo di un software qualificabili nell'ambito dell'"innovazione di processo" sono escluse dalle attività agevolabili ai fini del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Gli investimenti effettuati dalla società istante non possono qualificarsi, nel loro complesso, come investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili, mancando, tra l'altro, i requisiti del rischio dell'insuccesso tecnico e del rischio finanziario. Si tratta, più propriamente, di investimenti in capitale fisso (immobilizzazioni immateriali) finalizzati ad incrementare la funzionalità e le prestazioni dei supporti informatici a disposizione dell'azienda attraverso lo sviluppo di applicazioni che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l'impresa.
8	DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E PER IL "BONUS MOBILI" - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'ENEA
	Con la ris. 18.4.2019 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione che deve essere trasmessa all'ENEA in relazione agli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa presentazione.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	L'adempimento, previsto dal co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 (introdotto dalla L. 205/2017), riguarda gli interventi ultimati a decorrere dall'1.1.2018.
8.1	INTERVENTI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI La comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall'art. 16 del DL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico (qualora, ad esempio, nell'ambito degli interventi antisismici non vengano effettuati interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, la comunicazione all'ENEA non deve essere inviata). Nel rispetto di tale condizione, la comunicazione deve essere quindi inviata per: <ul style="list-style-type: none">• gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR;• gli interventi antisismici contemplati dall'art. 16 del DL 63/2013;• l'acquisto dell'unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1;• l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) collegati ad interventi di recupero edilizio (per l'acquisto di soli mobili la comunicazione all'ENEA non deve comunque essere inviata).
8.2	TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA Di regola, la trasmissione dei dati all'ENEA deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• entro 90 giorni dalla fine dei lavori;• in via telematica, attraverso il sito internet https://detrazionifiscali.enea.it/, ai sensi dell'art. 4 del DM 19.2.2007. A seguito di alcune proroghe rese note dall'ENEA con news pubblicate sul proprio sito, tuttavia, la comunicazione doveva/deve essere trasmessa: <ul style="list-style-type: none">• entro l'1.4.2019, per gli interventi ultimati dall'1.1.2018 al 31.12.2018;• entro il 10.6.2019 (in quanto il giorno 9 cade di domenica), per gli interventi ultimati dall'1.1.2019 all'11.3.2019;• entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, per gli interventi conclusi dal 12.3.2019.
8.3	PROFILI SANZIONATORI Il co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA. Al riguardo, la ris. 46/2019 ha chiarito che l'omessa trasmissione all'ENEA della comunicazione relativa agli interventi in argomento, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
9	PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE - CHIARIMENTI
	Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 100 sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti circa i mezzi di prova che il soggetto passivo è tenuto a fornire per dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie.
9.1	REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA Affinché sussista una cessione intracomunitaria non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• onerosità dell'operazione;• acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;• status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<ul style="list-style-type: none">• effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
10	ESPORTAZIONI - FATTURA ELETTRONICA ED "ESTEROMETRO" - CHIARIMENTI
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.4.2019 n. 130 ha confermato che è possibile emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le cessioni all'esportazione, non essendo più necessario attestare l'uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea mediante visto sulla copia cartacea della fattura.
10.1	CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - FATTURA ELETTRONICA TRAMITE SDI Ai fini del regime di non imponibilità IVA per le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, la prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea può essere fornita, alternativamente al c.d. "visto uscire" sulla fattura cartacea, mediante il documento informatico rilasciato dalla Dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all'Esportazione (DAE) che fornisce un codice MRN. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di emettere, su base facoltativa, fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio al fine di documentare le cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
10.2	CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - ESTEROMETRO Per le cessioni all'esportazione non è dovuta la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. La suddetta disposizione, infatti, esclude dall'obbligo comunicativo le cessioni che sono documentate mediante bolletta doganale.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

MAGGIO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.5.2019	Adeguamento dei dispositivi per la trasmissione telematica dei corrispettivi	<p>I commercianti al minuto e i gestori di distributori automatici devono aggiornare con la nuova "Certification Authority":</p> <ul style="list-style-type: none">tutti i dispositivi (registratori telematici, server RT o dispositivi mobili certificati per i distributori automatici) che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate;tutti i sistemi proprietari che utilizzano le interfacce applicative gestionali. <p>In caso di mancato aggiornamento dei dispositivi entro il termine in esame, non sarà possibile effettuare connessioni al sistema dei corrispettivi attraverso le inter-facce applicative.</p>
16.5.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2019;versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>
16.5.2019	Versamento IVA primo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none">liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2019;versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
16.5.2019	Versamento rata saldo IVA 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2019, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.5.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2019;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.5.2019	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2019.</p>

Informativa mensile n. 5/2019 – pag. 12

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
16.5.2019	Premi INAIL	I datori di lavoro devono: <ul style="list-style-type: none">• presentare all'INAIL, in via telematica, le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2019;• procedere all'autoliquidazione dei premi INAIL dovuti a saldo per il 2018 e in acconto per il 2019;• effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero delle prime due delle previste quattro rate (in caso di opzione per il versamento rateale), senza maggiorazione di interessi;• presentare la relativa dichiarazione in via telematica all'INAIL.
27.5.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di aprile 2019, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di aprile 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi al mese di aprile 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
30.5.2019	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2019. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.5.2019	Definizione delle liti fiscali pendenti	<p>I soggetti che hanno liti tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate, il cui ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018, possono definirle in maniera agevolata.</p> <p>A tali fini, entro il termine in esame occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare la domanda di definizione, tramite l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;• effettuare il versamento del totale delle somme dovute o della prima rata.
31.5.2019	Definizione dei processi verbali di constatazione	<p>I soggetti che hanno ricevuto processi verbali di constatazione entro il 24.10.2018 possono definirli in maniera agevolata.</p> <p>La definizione si perfeziona con:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione delle dichiarazioni integrative che recepiscono i rilievi dei verbali;• il versamento del totale delle somme dovute o della prima rata. <p>Per i processi verbali riguardanti l'IVA all'importazione, entro il termine in esame occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare una dichiarazione in carta libera all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante PEC o tramite consegna diretta;• effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute.
31.5.2019	Definizione delle irregolarità formali	<p>I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 24.10.2018 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi.</p> <p>A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 2.3.2020); è tuttavia consentito anche il versamento in unica soluzione.</p>
31.5.2019	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• posseduti al 31.10.2018;• con effetto dall'1.1.2019. <p>Sulla differenza tra il valore normale (o catastale) degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, da versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il 60%, entro il 30.11.2019;• per il rimanente 40%, entro il 16.6.2020.
31.5.2019	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2019;• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
31.5.2019	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di aprile 2019;• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di aprile 2019. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stata emessa una bolletta doganale;• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.